

NORME DI GESTIONE PER LA “ZONA A TRAFFICO LIMITATO”

Art. 1 - Definizioni

1. Per zona a traffico limitato si intendono le aree in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati a ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli (art. 3 D.lgs. 285/92 e s.m.i.).
2. Per transito all'interno della zona a traffico limitato si intende il passaggio attraverso un varco di accesso per raggiungere un luogo di destinazione percorrendo una via comunale.
3. Per sosta all'interno della zona a traffico limitato si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta per un tempo stabilito dalla tipologia di autorizzazione rilasciata, ai sensi degli articoli seguenti.

Art. 2 - Istituzione della “Z.T.L.”

1. Nelle vie e nelle piazze del centro storico individuate dall'apposita ordinanza del Sindaco n. 4/11 del 26 gennaio 2011 e delimitate a mezzo di regolare segnaletica verticale, prevista dall'articolo 135/14 del vigente regolamento del C.d.S., sono vietati il transito e la sosta ai motoveicoli e autoveicoli, salvo le eccezioni previste e regolamentate dai successivi articoli.

Art. 3 - Accesso alla “Z.T.L. mediante apparecchiature di video controllo”

1. I varchi per accesso alla Z.T.L. sono così individuati:
 - a) Piazza Umberto I°;
 - b) Monte Rosa Waeg;
 - c) Liskam Waeg;
 - d) Linty Waeg;
2. Nei 4 varchi di accesso alla Z.T.L. sono installate delle apparecchiature elettroniche di videocontrollo che, mediante il raffronto delle targhe d'immatricolazione dei veicoli transitati con quelle inserite nella banca dati delle targhe autorizzate, registreranno i veicoli non autorizzati i quali verranno sanzionati ai sensi del codice della strada.
3. L'accesso alla Z.T.L. è consentito ai veicoli provvisti di autorizzazione al transito o al transito e alla sosta.
4. Ai veicoli autorizzati non verrà rilasciato il permesso/contrassegno ma le targhe di immatricolazione dei veicoli, i dati anagrafici del richiedente, il periodo e l'ora di validità e il/i varco/i di accesso verranno inseriti nel software per il controllo degli accessi alla Z.T.L., installato presso il Servizio di Polizia Locale.
5. Le operazioni di videocontrollo elettronico possono essere sospese con atto sindacale.
6. I veicoli autorizzati alla sosta temporanea, secondo le modalità previste dai successivi articoli, dovranno segnalare in modo chiaramente visibile dall'esterno del veicolo l'ora in cui la sosta ha avuto inizio.
7. Gli utenti o le persone giuridiche o l'Ente delle categorie di veicoli di seguito elencati sono tenuti a comunicare all'ufficio di Polizia Locale i dati del veicolo, mediante compilazione di apposita modulistica.
 - Veicoli di trasporto collettivo di persone che esercitano stabilmente l'attività nel Comune di Gressoney-Saint-Jean (scuolabus) la cui attività sia chiaramente riconoscibile all'esterno;
 - Veicoli appartenenti alle Forze Armate, agli organi di Polizia, ai Volontari dei Vigili del Fuoco, ai Servizi di Soccorso e alla Protezione Civile, individuati dai contrassegni di Istituto;
 - Veicoli di servizio degli enti pubblici territoriali, compresi quelli dell'Unité des Communes Valdotaines Walser (Comune, Micro comunità per anziani e Unités des

Communes valdôtaines Walser), individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;

- Veicoli delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) presenti sul territorio regionale, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
- Veicoli dei medici e veterinari in visita domiciliare, purché espongano l'apposito contrassegno dell'ordine dei medici;
- Veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali (servizi postali, di telecomunicazione, di erogazione di acqua ed energia), individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;
- Veicoli adibiti al servizio di raccolta Rifiuti Solidi Urbani e Nettezza Urbana;

8. L'accesso alla Z.T.L. è consentita ai velocipedi, compresi quelli a pedalata assistita, nel rispetto del Codice della Strada con obbligo di conduzione a mano quando siano d'intralcio o di pericolo per i pedoni.

Art. 4 - Autorimesse e aree interne

1. Ai proprietari o aventi disponibilità e/o uso di autorimessa o posto/i auto privato/i è rilasciata l'autorizzazione al transito secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli. Il numero di veicoli autorizzati è rapportato alla capienza dell'area e/o autorimessa disponibili; l'area privata a disposizione, individuata con apposita planimetria, è suddivisa in stalli destinati alla sosta di ogni singolo veicolo secondo le seguenti dimensioni minime: 2,25 m. x 4,50 m con disposizione a pettine e a spina, 2,00 m. x 5,50 m. per quelli disposti longitudinalmente. Qualora il richiedente non raggiunga la capienza minima per l'ottenimento di un singolo stallone di sosta, l'autorizzazione può essere rilasciata sulla base di una verifica delle effettive dimensioni dell'area, da parte dell'ufficio tecnico comunale, raffrontandole a quelle del veicolo indicato nella domanda. Il rilascio delle autorizzazioni per automezzi di dimensioni eccedenti o particolarmente ridotte rispetto a quelle indicate sopra (es. autocarri o motocicli), è subordinata al ricalcolo della superficie sulla base di un rapporto reale con le effettive dimensioni del veicolo dichiarato.
2. Il richiedente deve dichiarare nella domanda il numero di posti - veicoli disponibili sulla base di quanto stabilito nel comma 1 del presente articolo. Per le aree condominiali la richiesta deve, inoltre, contenere l'autocertificazione del possesso esclusivo del posto auto, quando la disponibilità è concessa a un solo proprietario, mentre nel caso di spazi aventi più proprietari deve essere allegato alla domanda il regolamento condominiale o copia del verbale dell'assemblea condominiale disciplinante i rapporti tra comproprietari, relativamente alle parti comuni con la suddivisione delle proprietà tra gli aventi diritto al posto auto.

Art. 5 - Orari di accesso e carico e scarico

1. La zona a traffico limitato del centro storico ha validità dalle ore 0:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni della settimana.
2. Alla Z.T.L., fatto salvo quanto diversamente disposto da apposite ordinanze, sono consentiti, previo rilascio di opportuna autorizzazione, l'accesso e la sosta per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico merci nelle seguenti fasce orarie (**autorizzazione gialla**):
 - a. Dalle ore 6:30 alle ore 10:00
 - b. Dalle ore 13:30 alle ore 15:00
3. Ai soli autocarri e motocarri con massa complessiva a pieno carico non superiore a 7,5 T sono consentiti l'accesso e la sosta nelle vie e piazze della Z.T.L. per le operazioni di carico e scarico merci.
4. La sosta non può superare la durata massima di 30 minuti e non deve costituire pericolo e/o intralcio alla circolazione dei pedoni e degli altri automezzi. L'ora di arrivo deve essere documentata a mezzo di apposito "disco orario", esposto in posizione visibile sul parabrezza del mezzo.

5. La permanenza dei veicoli impegnati nelle operazioni di carico e scarico merci, che già abbiano avuto accesso alla Z.T.L. entro le ore 10:00 o le ore 15:00, non può protrarsi rispettivamente oltre le ore 10:30 o le ore 15:30.

Art. 6 - Norme per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati.

1. I veicoli autorizzati a transitare all'interno della Z.T.L. devono rispettare la segnaletica stradale apposta in loco e in ogni caso:
 - a. Circolare a velocità non superiore ai 30 Km/h;
 - b. Sostare a motore spento;
 - c. Sostare, durante l'orario di carico e scarico merci, esclusivamente per eseguire tali operazioni;
 - d. Sostare senza costituire pericolo o intralcio alla circolazione dei pedoni e degli altri veicoli autorizzati.

Art.7 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione al transito e/o sosta.

1. Le autorizzazioni al transito e quelle al transito e alla sosta all'interno della Z.T.L. sono rilasciate a coloro che ne abbiano diritto e ne facciano richiesta con le modalità di cui al presente articolo.
2. I veicoli devono essere di proprietà o di una delle figure previste dall'art. 196 del Codice della Strada, la quale dovrà documentare il possesso del bene all'atto della domanda, quali autoveicoli in leasing o assegnati dalle Ditte o Enti da cui dipendono. Per il rilascio delle autorizzazioni rossa, grigia, turchese e fucsia deve essere attestato l'uso da parte del richiedente, qualora il veicolo è intestato a Società.
3. Per i nuclei familiari residenti all'interno della zona a traffico limitato e composti esclusivamente da persone con età superiore ai 75 anni, senza disponibilità di utilizzo di veicolo proprio, è rilasciata un'autorizzazione al transito o transito e sosta. L'autorizzazione verrà rilasciata all'accompagnatore o al parente/affine.
4. Le istanze, formulate come autocertificazioni, possono essere sottoscritte davanti al dipendente comunale preposto alla ricezione della domanda. Qualora siano proposte da persona diversa dal dichiarante, devono essere presentate unitamente alla copia fotostatica del documento di identità del dichiarante stesso e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. L'istanza può essere presentata anche da una persona delegata mediante una dichiarazione redatta in carta semplice, firmata dal/la delegante avente titolo ed accompagnata da copia di un documento d'identità.
5. **La validità dell'autorizzazione richiesta o della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avrà decorrenza dalla data di presentazione agli uffici comunali e verrà registrata dal personale incaricato nel software per il controllo degli accessi alla Z.T.L. entro il 10° giorno lavorativo successivo alla richiesta/dichiarazione.**
6. La richiesta, da indirizzare al Servizio di Polizia Locale, deve essere redatta in carta legale o resa legale, essere conforme alla modulistica a disposizione presso l'ufficio preposto e contenere le dichiarazioni previste indicanti le generalità del richiedente, i dati della patente di guida o documento di identità, la targa del veicolo di immatricolazione, il titolo dell'uso del veicolo e la sottoscrizione. Le domande per l'accesso alla Z.T.L., di cui alle presenti norme, devono essere esaminate, per la loro approvazione, dal Servizio di Polizia Locale.
7. La domanda deve essere presentata dalla persona interessata o, per gli enti pubblici, dal responsabile del relativo servizio e, per le imprese, dal titolare, dal legale rappresentante o da un loro delegato.
8. Le autocertificazioni presentate dai richiedenti saranno sottoposte a controlli "a campione" ed eventualmente a controlli mirati qualora possano sussistere ragionevoli dubbi sull'effettiva veridicità delle stesse.

Art. 8 – Caratteristiche delle autorizzazioni e documentazione richiesta.

1. È previsto il rilascio di autorizzazioni al transito e/o al transito e sosta nella Z.T.L. alle seguenti categorie di utenza:

a) **Proprietari o aventi disponibilità e/o uso di autorimessa o posto auto privato (autorizzazione rossa).**

A chiunque abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un'area privata adibita a parcheggio, con uno o più posti auto all'interno della Z.T.L., è rilasciata un'autorizzazione al solo transito per ogni stallo di sosta dichiarato ai sensi dell'art. 4 delle presenti norme.

Documentazione iniziale richiesta:

- *Domanda in carta legale o resa legale contenente l'autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la proprietà dell'area privata adibita a parcheggio con uno o più posti auto o dell'autorimessa. Il richiedente, in caso di disponibilità in uso del/dei posto/i auto o dell'autorimessa, deve dichiarare il numero di posti disponibili (vedi art. 4 delle presenti norme), e produrre apposita documentazione o autocertificazione del proprietario del bene attestante la titolarità di diritto reale o personale di godimento in capo al richiedente.*
- *Copia fotostatica della carta di circolazione del/i veicolo/i intestato al richiedente o dato in uso esclusivo da Ditta o Società (originale in visione).*

Documentazione richiesta a seguito della presentazione della prima domanda:

- *Autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la disponibilità del proprietario a concedere, nel termine di validità dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), il godimento del/dei posto/i auto di proprietà, sito nell'area privata adibita a parcheggio o nell'autorimessa.*
- *Copia fotostatica della carta di circolazione del/i veicolo/i intestato al richiedente o dato in uso esclusivo da Ditta o Società (originale in visione).*

Nelle richieste sopra indicate dovranno essere indicati:

- 1) *il numero complessivo dei posti auto;*
- 2) *il titolo di possesso del posto/i auto per il quale si richiede l'autorizzazione (proprietà, usufrutto, comodato, locazione);*
- 3) *il titolo di possesso del veicolo/i al fine della corretta identificazione della targa (dovrà essere allegata alla dichiarazione copia fotostatica della carta di circolazione del veicolo/i).*

- **Caratteristica dell'autorizzazione:**

- L'autorizzazione al transito e sosta è estesa ai veicoli di proprietà di parenti ed affini dei titolari del possesso dei posti auto previa presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva, restando in ogni caso ammessa la presenza contemporanea fino ad un numero di veicoli uguale ai posti auto ed alle autorimesse. Nel caso in cui sia esaurita la disponibilità del/dei posto/i auto, l'autorizzazione per un restante veicolo viene concessa per accedere alla Z.T.L. esclusivamente per le operazioni di scarico e carico per un massimo di 30 minuti. È obbligatorio segnalare in modo chiaramente visibile dall'esterno del veicolo l'ora in cui la sosta ha avuto inizio.

b) **Titolari di esercizi commerciali, pubblici esercizi, uffici, laboratori, attività artigianali e attività varie compresi nella Z.T.L. (anche con veicoli immatricolati nella categoria "M1") e aventi disponibilità e/o uso di autorimessa o posto auto privato (autorizzazione grigia).**

A chiunque abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un'area privata adibita a parcheggio all'interno delle Z.T.L., è rilasciata un'autorizzazione al transito e alla sosta per ogni stallo di sosta dichiarato ai sensi dell'art. 4 delle presenti norme.

Documentazione richiesta:

- *Domanda in carta legale o resa legale contenente l'autocertificazione attestante la proprietà del posto auto o dell'autorimessa. Il richiedente, in caso di disponibilità in uso del posto auto o dell'autorimessa, dovrà dichiarare il numero di posti disponibili (vedi art. 4 delle presenti norme) e produrre apposita documentazione o autocertificazione del proprietario del bene attestante la titolarità di diritto reale o personale di godimento in capo al richiedente.*
- *Autocertificazione dell'iscrizione all'Ufficio Registro Imprese o Registro Albo Artigiani.*
- *Copia fotostatica della carta di circolazione del/i veicolo/i intestato al richiedente o dato in uso esclusivo da Ditta o Società (originale in visione), al fine della corretta identificazione della targa.*

Caratteristica dell'autorizzazione:

- Ai titolari di diritto reale, in quanto esercenti una delle attività sopra menzionate, verranno autorizzati ad accedere alla Z.T.L. i veicoli:
 - In caso di ditta individuale: il titolare dell'attività e i parenti/affini, per un totale di 5 targhe per ogni attività.
 - In caso di società: tutti i soci.

Nel caso in cui sia esaurita la disponibilità di posto/i auto, l'autorizzazione per il/i restante/i veicolo/i viene concessa per accedere alla Z.T.L. esclusivamente per le operazioni di scarico e carico per un massimo di 30 minuti. È obbligatorio segnalare in modo chiaramente visibile dall'esterno del veicolo l'ora in cui la sosta ha avuto inizio.

c) Proprietari ed usufruttuari di immobili situati all'interno della Z.T.L. non aventi disponibilità e/o uso di autorimessa o posto auto privato (anche con veicoli immatricolati nella categoria "M1") (autorizzazione turchese).

Documentazione richiesta:

- *Domanda in carta legale o resa legale contenente l'autocertificazione attestante la disponibilità degli immobili di proprietà o in uso. Il richiedente deve produrre apposita documentazione o autocertificazione del proprietario del bene attestante la titolarità di diritto reale o personale di godimento in capo al richiedente.*
- *Copia fotostatica della carta di circolazione del/i veicolo/i intestato al richiedente o dato in uso esclusivo da Ditta o Società (originale in visione), al fine della corretta identificazione della targa.*
- In caso di disponibilità di immobile, l'autocertificazione deve inoltre contenere il nominativo e l'indirizzo del proprietario.
- In caso di locazione di immobile (per un periodo superiore a 30 giorni), l'autocertificazione deve contenere il nominativo e l'indirizzo del locatore e nominativo e indirizzo del locatario nonché la durata del contratto di affitto.

Caratteristica dell'autorizzazione:

- Ai proprietari, o titolari di diritto reale o personale di godimento del bene verranno autorizzati ad accedere alla Z.T.L. i veicoli del proprietario del bene con estensione ai parenti/affini con un massimo di 5 targhe per ogni unità immobiliare. Contemporaneamente però potrà accedere alla Z.T.L. solamente un veicolo alla volta per ogni unità immobiliare. L'autorizzazione viene concessa per accedere alla Z.T.L. esclusivamente per le operazioni di scarico e carico per un massimo di 30 minuti. È obbligatorio segnalare in modo chiaramente visibile dall'esterno del veicolo l'ora in cui la sosta ha avuto inizio.

- d) **Titolari di esercizi commerciali, pubblici esercizi, uffici, laboratori, attività artigianali e attività varie compresi nella Z.T.L., proprietari ed usufruttuari di immobili situati all'interno della Z.T.L. non aventi disponibilità e/o uso di autorimessa o posto auto privato (anche con veicoli immatricolati nella categoria "M1") (autorizzazione fucsia).**

Documentazione richiesta:

- *Domanda in carta legale o resa legale contenente l'autocertificazione attestante la disponibilità degli immobili di proprietà o in uso. Il richiedente deve produrre apposita documentazione o autocertificazione di titolarità di esercizio commerciale, pubblico esercizio, ufficio, laboratorio, attività artigianale o attività analoghe.*

L'interessato dovrà produrre:

- *Autocertificazione dell'iscrizione all'Ufficio Registro Imprese o Registro Albo Artigiani.*
- *Copia fotostatica della carta di circolazione del/i veicolo/i intestato al richiedente o dato in uso esclusivo alla Ditta o alla Società, al fine della corretta identificazione della targa.*

Caratteristica dell'autorizzazione:

- Ai titolari di diritto reale, in quanto esercenti una delle attività sopra menzionate, verranno autorizzati ad accedere alla Z.T.L. i veicoli:
 - In caso di ditta individuale: il titolare dell'attività e i parenti, per un totale di 5 targhe per ogni attività.
 - In caso di società: a tutti i soci.

L'autorizzazione viene concessa per accedere alla Z.T.L. esclusivamente per le operazioni di scarico e carico per un massimo di 30 minuti. È obbligatorio segnalare in modo chiaramente visibile dall'esterno del veicolo l'ora in cui la sosta ha avuto inizio.

- e) **Corrieri ed autotrasportatori, agenzie di recapito, distributori di quotidiani e periodici, rappresentanti, agenti e sub-agenti di commercio con campionario, nonché dipendenti con specifica attribuzione di incarico di rappresentanza.**

Artigiani e Ditte, nonché dipendenti con specifica attribuzione di incarico di rappresentanza, che debbano, a seguito di comprovata necessità, accedere nella Z.T.L. per il rifornimento di prodotti destinati alla vendita al dettaglio, (anche con veicoli immatricolati nella categoria "M1") (autorizzazione gialla).

Ogni autorizzazione al transito e sosta su area pubblica potrà avere un massimo di 5 targhe, corrispondenti ai veicoli intestati all'impresa/società.

Documentazione richiesta:

- *Domanda in carta legale o resa legale.*
- *Autocertificazione dell'iscrizione all'Ufficio Registro Imprese o Registro Albo Artigiani.*
- *Dichiarazione della Ditta per cui il rappresentante opera, indicante Gressoney Saint Jean quale zona di attività dello stesso (per corrieri ecc.).*
- *Dichiarazione della Ditta per cui il dipendente opera, indicante, inoltre, Gressoney Saint Jean quale zona di rifornimento di prodotti destinati alla vendita al dettaglio (per artigiani ecc.).*
- *Fotocopia carta di circolazione del veicolo, al fine della corretta identificazione della targa.*

Caratteristica dell'autorizzazione:

- Agli aventi diritto verranno autorizzati ad accedere alla Z.T.L. i veicoli intestati all'impresa/società un massimo di 5 targhe. Contemporaneamente però potrà accedere alla Z.T.L. solamente un veicolo alla volta. L'autorizzazione viene concessa

per accedere alla Z.T.L. esclusivamente per le operazioni di scarico e carico per un massimo di 30 minuti e secondo le modalità e gli orari di cui all'articolo 5 delle presenti norme. È obbligatorio segnalare in modo chiaramente visibile dall'esterno del veicolo l'ora in cui la sosta ha avuto inizio.

- f) **Artigiani e Ditte che debbano, a seguito di comprovata necessità, accedere nella Z.T.L. per effettuare interventi di manutenzione o riparazioni urgenti di impianti già esistenti (es. imprese di assistenza ad ascensori e montacarichi, imprese di assistenza ad impianti termici, imprese di assistenza ad impianti elettrici e telefonici, imprese di assistenza a impianti di refrigerazione, imprese di assistenza ad impianti idraulici, imprese di assistenza ad impianti di allarme e antincendio, ecc.), per effettuare lavori inerenti all'apertura di cantieri (come meglio specificato nell'art. 15 delle presenti norme) e per la fornitura di servizi (interventi a domicilio, mediante autocarri e motocarri, riguardanti: fornitura di bombole del gas – attività di spurgo – combustibili per riscaldamento, ecc.), anche con veicoli immatricolati nella categoria “M1”, a condizioni che gli stessi siano intestati a Ditte, Società, o Imprese (autorizzazione verde).**

Documentazione richiesta:

- *Domanda in carta legale o resa legale.*
- *Autocertificazione dell'iscrizione all'Ufficio Registro Imprese o Registro Albo Artigiani.*
- *Fotocopia carta di circolazione del veicolo utilizzato, al fine della corretta identificazione della targa.*

In caso di comprovata necessità (interventi con apparecchiature particolarmente ingombranti e/o pesanti, necessità di trasporto di attrezzature o di materiali non diversamente trasportabili, ecc.), possono essere occasionalmente rilasciate autorizzazioni anche per interventi nelle Vie della Z.T.L. e in Monte Rosa Waeg con le stesse modalità di cui sopra.

Ai fini della semplificazione delle procedure amministrative, alle Ditte impegnate nelle attività aventi carattere di urgenza, di cui sopra, è rilasciata un'autorizzazione di tipo verde riportante la dicitura **“per interventi urgenti”**, in deroga alle disposizioni sopra riportate.

Caratteristica dell'autorizzazione:

- Agli aventi diritto verranno autorizzati ad accedere alla Z.T.L. i veicoli intestati all'impresa/società un massimo di 5 targhe. L'autorizzazione viene concessa esclusivamente per le attività sopra descritte per la durata massima di 60 minuti. Qualora lo svolgimento delle suddette operazioni necessiti di una durata superiore la regolamentazione seguirà le disposizioni previste dal successivo art. 16. È obbligatorio segnalare in modo chiaramente visibile dall'esterno del veicolo l'ora in cui la sosta ha avuto inizio.

Art. 9 - Rilascio autorizzazioni speciali di transito e/o sosta. Categorie aventi diritto e documentazione richiesta.

1. È consentito il transito e/o la sosta nella “Z.T.L.”, in deroga alle disposizioni riportate nell'art. 7 e 8 delle presenti norme, alle seguenti categorie di utenza:

1. **Imprese di Onoranze Funebri, limitatamente al carro funebre.**

Documentazione richiesta:

- *Domanda in carta legale.*
- *Fotocopia carta di circolazione dei veicoli, al fine della corretta identificazione della targa.*

Il transito e la sosta nella Z.T.L. sono consentiti per il tempo necessario alle attività connesse.

2. **Veicoli utilizzati da Imprese per lo sgombero neve.**

Documentazione richiesta:

- *Domanda in carta legale.*
- *Fotocopia carta di circolazione dei veicoli, al fine della corretta identificazione della targa.*

Il transito e la sosta nella Z.T.L. sono consentiti per il tempo necessario alle attività connesse.

3. **Veicoli condotti o al servizio di persone in possesso dell'autorizzazione per disabili**, di cui all'art. 188 del Codice della Strada.

Documentazione richiesta:

- *Fotocopia carta di circolazione dei veicoli, al fine della corretta identificazione della targa.*
- *Fotocopia del contrassegno per disabili.*

Il transito e la sosta nella Z.T.L. sono consentiti per il tempo necessario alle attività connesse.

4. **Organi di stampa.**

Rilasciata esclusivamente per i veicoli immatricolati ed utilizzati per il trasporto di attrezzature atte a riprese filmate (telecamere)

Documentazione richiesta:

- *Domanda in carta legale inoltrata dal Direttore o responsabile di testata.*
- *Fotocopia carta di circolazione del veicolo, al fine della corretta identificazione della targa.*

Il transito e la sosta nella Z.T.L. sono consentiti per il tempo necessario alle attività connesse.

Art. 10 - Limitazioni alle autorizzazioni.

1. Sulla base del luogo di destinazione richiesto dall'utente, le autorizzazioni rilasciate sono subordinate a specifico varco di accesso alla Z.T.L., come di seguito elencato:

- ✓ **Varco di accesso di Piazza Umberto I°**, concesso per le seguenti Vie o località: Puro Waeg (*dal civico 3 al civico 13*), Piazza Umberto I° e Keimnesse.
- ✓ **Varco di accesso di Monte Rosa Waeg**, concesso per le seguenti Vie o località: Obre Platz, Monte Rosa Waeg (*dal civico 1 al civico 5 e dal civico 2 al civico 10*), Chlemp e Puro Waeg (*dal civico 1 al civico 2*).
- ✓ **Varco di accesso di Liskam Waeg**, concesso per le seguenti Vie o località: Liskam Waeg, strada vicinale di collegamento tra Liskam Waeg e Linty Waeg.
- ✓ **Varco di accesso di Linty Waeg**, concesso per le seguenti Vie o località: Linty Waeg, Località Roven, Monte Rosa Waeg (*dal civico 7 al civico 19 e dal civico 12 al civico 18*) e Zem See.

Art. 11 - Validità delle autorizzazioni.

1. **Le autorizzazioni (rossa, grigia, turchese e fucsia) sono valide:**

- a) sino al permanere dei requisiti richiesti per il loro ottenimento, per i residenti nel Comune di Gressoney-Saint-Jean;
- b) per anni cinque senza necessità di rinnovo annuale, qualora il richiedente non sia residente nel Comune di Gressoney-Saint-Jean e abbia dichiarato a mezzo di autocertificazione il proprio impegno a comunicare eventuali variazioni inerenti la cessazione dei requisiti che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione stessa; la cessazione della disponibilità del bene attestante la titolarità di diritto reale o personale di godimento in capo al richiedente comporta la revoca dell'autorizzazione;
- c) per anni cinque con rinnovo periodico a seguito di presentazione di apposita dichiarazione attestante la titolarità di diritto reale di godimento del bene (es. contratto di affitto), qualora il richiedente o il titolare di autorizzazione (rossa, grigia, turchese e fucsia) rinnovi per periodi compresi dal 31° giorno all'anno il contratto di locazione abitativa o commerciale (in possesso di un provvedimento autorizzatorio del S.U.E.L). Per ottenere il rinnovo annuale, i titolari di autorizzazione (rossa, grigia, turchese e fucsia) devono produrre:

- a. Per le autorizzazioni **rossa** e **grigia** l'autocertificazione confermando il perdurare della disponibilità del posto auto o, in alternativa, la relativa cessione in uso del posto auto a seguito di compilazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come da modulistica predisposta dal Servizio di Polizia Locale. La cessazione della disponibilità del posto auto e dell'attività di cui al comma 1, lett. b), dell'art. 8 delle presenti norme comporta la revoca dell'autorizzazione **grigia**.
- b. Per le autorizzazioni **turchese** e **fucsia** l'autocertificazione confermando il perdurare della disponibilità, di proprietà o in uso, di immobile o della titolarità di un'attività all'interno della Z.T.L., con possibilità di compilazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come da modulistica predisposta dal Servizio di Polizia Locale. La cessazione della disponibilità di tale bene comporta la revoca di tale autorizzazione; è, inoltre, stabilita la revoca dell'autorizzazione **fucsia** qualora vengano meno i requisiti per l'esercizio delle attività indicate dalla lettera d), del comma 1, dell'art. 8 delle presenti norme.

Il mancato rinnovo annuale comporta la decadenza dell'autorizzazione cui si riferisce.

- d) per periodi definiti in sede di rilascio dell'autorizzazione (es. sei, otto mesi) qualora il richiedente o il titolare di autorizzazione (**rossa** e **turchese**) rinnovi stagionalmente o per periodi inferiori all'anno il contratto di locazione.

2. Le autorizzazioni (**verde**) sono valide:

- a) per anni cinque.
 - La cessazione dell'iscrizione all'ufficio Registro Imprese o Registro Albo Artigiani comporta la revoca di tale autorizzazione.
- b) per periodi definiti in sede di rilascio dell'autorizzazione qualora il richiedente o il titolare di autorizzazione (**verde**) effettui, per brevi periodi (inferiori l'anno), interventi di manutenzioni o riparazioni urgenti di impianti già esistenti o inerenti a cantieri la cui durata ecceda il periodo previsto dalle autorizzazioni di cui al successivo art. 15;

3. Le autorizzazioni (**gialle**) sono valide:

- a) per anni cinque; il rinnovo delle stesse deve essere richiesto entro il mese di scadenza con domanda firmata dal richiedente redatta secondo le modalità indicate nel comma 1, lett. e) dell'articolo 8 delle presenti norme.

Art. 12 – Locazione turistica breve (legge regionale n. 11 del 18/07/2023).

1. Ai proprietari di case/alloggi vacanze, offerti in locazione, ubicati all'interno della zona a traffico limitato è rilasciata un'autorizzazione di accesso e sosta su area pubblica (per carico e scarico) o transito e sosta in area privata (nel caso di disponibilità di stalli di sosta come previsto dall'art. 4 delle presenti norme).
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata al proprietario della casa/alloggio vacanze per locazioni inferiori ai 30 giorni, presentando apposita domanda con le modalità previste dalle autorizzazioni **rossa** o **turchese**.
3. **Per le autorizzazioni di cui al precedente comma 1 il proprietario dell'appartamento/immobile avrà l'obbligo di trasmettere al Servizio di Polizia Locale, prima della data d'inizio della locazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (conforme al modello a disposizione presso l'ufficio di Polizia Locale), riportante i dati anagrafici del locatario, la targa del veicolo e il periodo di permanenza all'interno della Z.T.L.**
4. Il proprietario della casa/alloggio può, al fine di rispettare il termine per la dichiarazione del locatario, comunicare i dati di cui al precedente comma 3 anche tramite l'indirizzo di posta elettronica del Servizio di Polizia Locale poliziamunicipale@comune.gressoneytjean.ao.it, trasmettendo copia dell'autocertificazione (predisposta dall'ufficio di Polizia Locale), allegando copia del documento d'identità in corso di validità. Le autocertificazioni incomplete

- o che non rispettino il termine per la dichiarazione del locatario saranno considerate come mancata comunicazione, tale termine è comprovato dalla data di ricezione della mail.
5. Le autorizzazioni di accesso, di cui al comma 1 del presente articolo, saranno subordinate a specifica Via di accesso alla Z.T.L., come di seguito specificato:
 - a. Zona nord del centro storico ➡ Linty Waeg;
 - b. Zona centrale ➡ Liskam Waeg
 - c. Zona centrale ➡ Monte Rosa Waeg;
 - d. Zona sud del centro storico ➡ Piazza Umberto I°;
 6. L'autorizzazione ha validità di anni 5, il rinnovo deve essere richiesto entro il mese di scadenza con domanda firmata dal richiedente redatta con le modalità indicate nei commi precedenti.

Art. 13 – Scuola secondaria di primo grado e casi particolari.

1. Al fine di permettere un più agevole e rapido spostamento nelle varie sedi dell'istituzioni scolastiche del personale docente e non docente e del personale addetto all'assistenza degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado presenti all'interno della zona a traffico limitato del centro storico, è rilasciato, a seguito di regolare domanda, un'autorizzazione di accesso alla zona a traffico limitato. Il percorso autorizzato per gli utenti di cui sopra è Linty Waeg e Località Rovenò e l'area di sosta è individuata nella zona perimetrale all'edificio scolastico. La validità dell'autorizzazione è quinquennale, con rinnovo annuale coincidente con il calendario scolastico. La domanda per il transito e la sosta all'interno della zona a traffico limitato del centro storico deve essere redatta dal richiedente, compilando il modulo prestampato disponibile presso l'ufficio di Polizia Locale.
2. Ogni autorizzazione al transito e sosta in Località Rovenò (area perimetrale all'edificio scolastico) potrà avere un massimo di 2 targhe.
3. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente è subordinato alla presentazione della seguente documentazione:
 - a. *Domanda in carta legale o resa legale.*
 - b. *Fotocopia della carta di circolazione dei veicoli.*Trascorso il primo anno l'autorizzazione, qualora permangano i requisiti che ne hanno dato origine, potrà essere rinnovata annualmente (rinnovo coincidente con il calendario scolastico) mediante la compilazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportante i dati previsti per la domanda e allegando alla stessa:
 - a. *Fotocopia della carta di circolazione dei veicoli.*
4. Per il transito di persone temporaneamente inabili, che devono essere accompagnate presso la sede lavorativa o scolastica sita in Z.T.L. è rilasciata un'autorizzazione di accesso e sosta su area pubblica (per carico e scarico) o transito e sosta in area privata (nel caso di disponibilità di stalli di sosta come previsto dall'art. 2 delle presenti norme).
5. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente è subordinato alla presentazione della seguente documentazione:
 - a) *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.*
 - b) *Dichiarazione dell'Istituto scolastico o del datore di lavoro.*
 - c) *Documentazione del SSN o del Medico.*
 - d) *Fotocopia carta di circolazione dei veicoli.*

Art. 14 - Autorizzazioni provvisorie di accesso.

1. Per esigenze o interventi indifferibili e urgenti, legati a interventi di manutenzione o ad attività da svolgere all'interno della Z.T.L., non altrimenti programmabili, il Servizio di Polizia Locale, a seguito di richiesta anticipata a mezzo di posta elettronica mail: info@comune.gressoneystjean.ao.it, può rilasciare un'autorizzazione di validità giornaliera o per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni del caso (di durata non

superiore a 3 giorni consecutivi e per un massimo di 5 volte all'anno) e per un massimo di 60 minuti di sosta all'interno della zona a traffico limitato in area pubblica. È obbligatorio segnalare in modo chiaramente visibile dall'esterno del veicolo l'ora in cui la sosta ha avuto inizio.

2. Per ogni autorizzazione al transito e sosta su area pubblica si potrà inserire una sola targa.
3. Il rilascio delle autorizzazioni provvisorie di accesso è subordinato alla presentazione della seguente documentazione:
 - a) *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.*
 - b) *Fotocopia carta di circolazione dei veicoli, al fine della corretta identificazione della targa.*
4. Non possono essere rilasciate autorizzazioni provvisorie, se non per motivate esigenze, a residenti, esercenti attività commerciali o titolari di uffici siti nella Z.T.L. indipendentemente dal possesso, da parte degli stessi richiedenti, di qualsiasi tipo di autorizzazione.
5. Qualora siano richieste autorizzazioni temporanee per matrimoni da celebrarsi nella Parrocchia sita all'interno della Z.T.L., può essere rilasciata un'autorizzazione, corrispondente al veicolo trasportante gli sposi, valido per la durata della cerimonia.

Art. 15 – Casi particolari.

1. I proprietari o gli aventi disponibilità e/o uso di autorimessa privato possono autorizzare l'utilizzo dei posti auto privati a persone con automezzi diversi da quelli già autorizzati o registrati. Tale dichiarazione dovrà essere trasmessa all'ufficio di Polizia Locale a mezzo di posta elettronica mail: info@comune.gressoneystjean.ao.it entro i successivi 3 giorni mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (come da modello reso disponibile sul sito istituzionale dell'Ente), valida per il periodo indicato nella stessa nota. Si rammenta che ogni posto auto consente l'accesso ad un solo autoveicolo per volta, e non a più autoveicoli contemporaneamente.
2. In caso di sostituzione di veicoli già autorizzati/registrati le dichiarazioni dovranno essere presentate con le modalità e i tempi di cui al precedente comma.
3. Decorsi inutilmente i 3 giorni dalla mancata trasmissione della dichiarazione a mezzo di posta elettronica mail, l'accesso con il veicolo utilizzato sarà sanzionato ai sensi del successivo articolo 18.
4. La dichiarazione, resa nei 3 giorni successivi alla dichiarazione a mezzo di posta elettronica mail, dovrà essere corredata, al fine della corretta identificazione della targa, da:
 - a. *Fotocopia carta di circolazione dei veicoli, al fine della corretta identificazione della targa.*

Art. 16 - Permessi di accesso inerenti cantieri vari all'interno della "Z.T.L.".

1. Le imprese che esercitano attività all'interno di cantieri regolarmente autorizzati ubicati nella Z.T.L., al fine di ottenere il permesso per il transito e/o la sosta, devono preventivamente presentare domanda all'ufficio comunale preposto, allegando la seguente documentazione:
 - Copia dell'autorizzazione allo svolgimento dei lavori rilasciata dall'ufficio comunale competente;
 - Copia dell'eventuale autorizzazione di occupazione del suolo pubblico rilasciata dall'ufficio comunale competente;
 - Copia della carta di circolazione dei mezzi per i quali è richiesta l'emissione del permesso temporaneo.
2. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma 1 seguiranno le modalità stabilite per le autorizzazioni di tipo verde.
3. Nel caso sia richiesta di autorizzazione al transito all'interno della Z.T.L. con veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 t., la richiesta formulata con le modalità prima descritte, dovrà essere vagliata dall'ufficio tecnico comunale il quale dovrà stabilire il percorso da effettuare per il transito nella Z.T.L. e dovranno essere predisposti gli atti amministrativi necessari (ordinanza

del Sindaco, occupazione suolo pubblico, ecc.) per l'emissione dell'autorizzazione in deroga alle vigenti norme.

Art. 17 - Disposizioni comuni.

1. Il rilascio delle autorizzazioni seguiranno le modalità stabilite dalla L.R. 06/08/2007 n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. **Agli aventi diritto verrà rilasciata una sola tipologia di autorizzazione (rossa o grigia o turchese o fucsia o gialla o verde), sulla base delle disposizioni precedentemente indicate.**
3. Le autorizzazioni sono aggiornate nei seguenti casi:
 - a) Veicolo nuovo o sostituzione temporanea (presentando la relativa documentazione della nuova auto o veicolo sostitutivo), variazione da comunicare precedentemente all'accesso alla Z.T.L., come indicato negli articoli precedenti;
 - b) Cambiamento della ragione sociale (presentando la relativa documentazione della nuova ragione sociale).

Art. 18 - Sanzioni.

1. Sono applicate le procedure sanzionatorie previste dal Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/92 e s.m.i.) per le violazioni ad esso attinenti, nonché quelle previste dal Codice Penale o dalle leggi speciali per le falsità documentali (esibizione, uso o creazione di atti falsi in tutto o in parte) o per la mendacità nelle dichiarazioni e/o attestazioni.
2. Le condotte vietate o contrarie agli obblighi imposti con le presenti norme, qualora non sanzionabili dal Codice della Strada o da altre leggi, sono perseguite mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 come disposto dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.
3. La mancata comunicazione della variazione della targa del veicolo (in caso di sostituzione) autorizzato ad accedere alla Z.T.L. e/o il ritardo oltre i termini previsti dalle presenti norme oppure la trasmissione di domanda o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà incompleta o illeggibile comportano l'impossibilità di prendere in considerazione l'atto e il conseguente mancato inserimento nel software per il controllo degli accessi alla Z.T.L. Qualora l'utente acceda alla Z.T.L. oltre il periodo stabilito sopra menzionato, il transito del veicolo verrà considerato in violazione al C.d.S. punibile con sanzione amministrativa prevista per il transito in Z.T.L. senza autorizzazione.
4. Rientrano nell'ambito di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al punto precedente anche le seguenti condotte:
 - a) Mancata esposizione del disco orario o dichiarazione analoga nel caso di sosta per carico e scarico su area pubblica.
5. In caso di veicolo sprovvisto di autorizzazione per l'accesso alla Z.T.L. che venga rilevato dal sistema denominato Autoscan in transito sia in ingresso che in uscita, verrà considerato un solo transito (una sola azione, art. 198 C.d.S.) e quindi verrà emessa una sola sanzione.
6. In caso di veicolo a servizio o condotto da persone in possesso dell'autorizzazione per disabili non risultante nel software per il controllo degli accessi alla Z.T.L., a seguito di verifica della documentazione comprovante lo stato di necessità, il verbale emesso verrà archiviato in autotutela. Al proprietario del veicolo verrà applicata la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, come disposto dall'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e con le modalità stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, per la mancata comunicazione del transito all'interno della Z.T.L.

Art. 19 - Disposizioni transitorie.

1. Le presenti "Norme di gestione della zona a traffico limitato" sostituiscono le precedenti disposizioni in materia di rilascio di permessi per il transito e il transito e la sosta nella Z.T.L.

2. Le autorizzazioni, di cui all'art. 8 delle presenti norme, ancora in corso di validità all'atto dell'approvazione da parte dell'Organo competente, saranno ritenute valide e potranno essere inserite nella banca dati dei veicoli autorizzati ad accedere alla Z.T.L., la scadenza di tali autorizzazioni seguirà le disposizioni riportate nell'articolo 11.